

le istantanee occorrenti provvidenze, indi ne faranno il rapporto alla Delegazione, onde essa possa indirizzarsi a chi conviene.

VIII. Invigileranno sulle osterie, bettole, locande, ed altri luoghi ove sogliono affittarsi letti, e qualora scuoprissero de' disordini ne renderanno informata la Delegazione per tuttociò che occorresse di disporre.

IX. Interessando sommamente il preservare le persone dal pericolo de' Cani arrabbiati, qualora i Deputati venissero a risapere, che ve ne fossero, o che vi fosse qualche altro cane, o altra bestia, che fosse stata morsicata, ne faranno pervenire le pronte notizie, così alla Delegazione, che al Civico Ufficio di Sanità per quelle provvidenze, che su quest' articolo peculiarmente appartengono alla vigilanza di quest' ultimo ufficio.

X. Parteciperanno altresì alla Delegazione se nelle proprie Contrade vi fossero de' fabbricati soggetti a pericolo di rovina per la mancanza della dovuta solidità, od a pericolo d' incendio per la troppa vicinanza a materie facilmente combustibili, ad oggetto di potersi prevenire le contingibili disgrazie.

XI. Nei casi poi d' incendio, o di rovina di qualche fabbrica, al primo avviso, che avranno dell' emergente, ne faranno subito partecipi la Delegazione, e le altre Autorità, cui competesse, indi si recheranno personalmente, ed in tutta diligenza sul luogo dell'